



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ
SOCIALE E PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ
PRESTATA.*



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ SOCIALE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ PRESTATATA.

INDICE

Art. 1	Oggetto	p. 1
Art. 2	Finalità	p. 1
Art. 3	Ammissibilità	p. 1
Art. 4	Motivi di esclusione	p. 2
Art. 5	Albo Comunale delle Associazioni	p. 2
Art. 6	Revisione dell'Albo	p. 3
Art. 7	Cancellazione delle Associazioni dall'Albo	p. 3
Art. 8	Modalità e termini di presentazione dell'istanza di contributo ...	p. 4
Art. 9	Procedimento	p. 4
Art. 10	Modalità di rendicontazione	p. 6
Art. 11	Spese ammissibili	p. 7
Art. 12	Spese non ammissibili	p. 7
Art. 13	Convenzioni	p. 8
Art. 14	Tracciabilità dei flussi finanziari	p. 8
Art. 15	Trattamento dei dati personali	p. 8
Art. 16	Norme finali e transitorie	p. 9
Art. 17	Entrata in vigore	p. 9



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ SOCIALE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA ATTIVITÀ PRESTATATA.

Art. 1

Oggetto

Il Comune di Anzio, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal d.lgs. 267/00, disciplina criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico da parte del Comune, alle Associazioni di promozione sociale operanti nell'ambito della comunità locale che promuovano iniziative nell'interesse della collettività in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, nonché ai sensi degli artt. 3 c. 9, e 8 del vigente Statuto Comunale.

Le associazioni di promozione sociale sono costituite da tutti quei movimenti, gruppi e federazioni con finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Non vi rientrano invece i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva d'interessi economici degli associati.

Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge 328/2000 e, nel Lazio, dalla legge regionale 22/1999.

Art. 2

Finalità

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative che coinvolgano soggetti diversi della comunità locale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità. Per forme di sostegno economico s'intendono i contributi e le sovvenzioni assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione, come modalità alternativa e complementare di svolgimento di funzioni e servizi pubblici.

Art. 3

Ammissibilità

Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi le Associazioni, i Comitati, le Onlus, le Fondazioni, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 artt. 4,5 e 35, che abbiano

finalità sociali, desunte dai rispettivi statuti e atti costitutivi che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:

- regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni di cui al successivo articolo 5;
- regolarmente iscritti agli appositi albi/registri distrettuale (Distretto H6) regionali e / o nazionali allegando relativa attestazione.
- aver svolto la propria attività in modo continuativo senza fini di lucro per almeno un anno antecedente alla data di richiesta di contributo.

Art. 4

Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione delle proposte progettuali finalizzate al contributo:

- progetti non rispondenti ai requisiti previsti;
- progetti presentati da soggetti diversi da quelli legittimati di cui ai requisiti del precedente articolo;
- richieste non corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Albo Comunale delle Associazioni

Con il presente regolamento viene istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo".

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato.

Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali. L'Albo è strutturato in:

- Indice;
- Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
- Ambito dell'attività e area d'interesse.

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole Associazioni di Volontariato: attestazione d'iscrizione agli appositi albi/registri distrettuali (Distretto H6) regionali e / o nazionali ove di competenza.
- c) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- d) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- e) copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;
- f) curriculum dell'Associazione;
- g) bilancio consuntivo, o rendicontazione della movimentazione economica riferiti all'anno precedente, o dichiarazione che non si siano registrati movimenti economici. Per le

Associazioni in attività da meno di un anno: il bilancio (o rendicontazione, o dichiarazione) andrà prodotto non appena approvato.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda salvo che la domanda sia respinta con provvedimento motivato.

L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del Legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello Statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali - quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

Qualunque eventuale modifica dello Statuto, in corso di progetto, deve essere comunicata al Comune entro il termine perentorio di 15 giorni, pena la decadenza del diritto al contributo anche a progetto avviato.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Art. 6

Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le Associazioni dovranno inviare entro il 31 gennaio:

- a) una relazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o statuto è ancora vigente;
- b) l'elenco di coloro che ricoprono cariche sociali, il numero e la residenza dei soci;
- c) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- d) eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo.

Art. 7

Cancellazione delle Associazioni dall'Albo

Il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 5, comporta la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'Associazione interessata con un anticipo di almeno 15 giorni prima della data di adozione della deliberazione della Giunta.

L'Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dalla Giunta.

L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

La cancellazione dall'Albo può avvenire su istanza dell'Associazione interessata.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione dell'istanza di contributo

La domanda di contributo deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Anzio entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale termine è perentorio.

La domanda redatta su apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;
6. autocertificazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e 76 del predetto DPR della regolarità contributiva di tributi locali dovuti verso l'Ente.

Il Responsabile del 10 ° S.C. Servizi Sociali potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative prive dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'attività o dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

Art. 9

Procedimento

La domanda di contributo presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8 deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Anzio entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Le richieste ricevute sono assegnate al 10° S.C. Servizi Sociali che provvederà a istruire le istanze di contribuzione ai fini di verificare i requisiti di ammissibilità al contributo ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione di Valutazione composta da 3 o 5 membri (in genere 2 amministrativi e 1 assistente sociale), nominata con atto dirigenziale, che avrà il compito di valutare il progetto attribuendo gli appositi punteggi, come di seguito dettagliati.

CRITERI DI VALUTAZIONE RIPARTIZIONE PUNTEGGIO

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
<i>Anni in cui si è svolta l'attività dell'Associazione</i> Max punti 10	Più di 20 anni	Max Punti 10
	Più di 10 anni	Max Punti 5
	Meno di 10 anni	Max Punti 3
<i>Carattere comunale o sovracomunale dell'evento (tenendo conto della rilevanza dell'evento e del coinvolgimento per la popolazione)</i> Max punti 10	Sovracomunale	Max Punti 10
	Comunale	Max Punti 5
<i>Collaborazione di più associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione dell'Evento</i> Max punti 10	Collaborazione con 2 o più associazioni locali e non	Max Punti 10
	Collaborazione con 1 associazione locale o non	Max Punti 5
	Nessuna collaborazione	Max Punti 0
<i>Gratuità di accesso alle attività organizzate</i> Max punti 10	Accesso gratuito	Max Punti 10
	Accesso con richiesta di offerta	Max Punti 5
	Accesso con pagamento di un biglietto	Max Punti 3
<i>Rilevanza e originalità nella proposizione di ulteriori eventi e manifestazioni sinora non realizzati</i> Max punti 10	Presentazione di 2 o più nuovi eventi	Max Punti 10
	Presentazione di 1 nuovo evento	Max Punti 5
	Nessun ulteriore evento	Punti 0
<i>Sostegno economico da parte di enti o privati</i> Max punti 10	Nessun sostegno	Punti 10
	Fino a 5.000,00 €	Punti 5
	Sopra 5.000,00 €	Punti 0

Entro 60 giorni la Commissione di Valutazione valuta i progetti e stila una graduatoria fino a concorrenza dei fondi.

Il procedimento dovrà essere concluso entro 60 giorni.

A seguito del punteggio complessivo riportato verrà riconosciuto all'Associazione un contributo economico proporzionale sull'entità complessiva del rendiconto approvato, come di seguito stabilito:

- a) da 0 a 20 verrà riconosciuto un contributo pari al 50% delle attività da realizzare e del relativo piano di spesa approvato;

- b) da 21 a 40 verrà riconosciuto un contributo pari al 70 % delle attività da realizzare e del relativo piano di spesa approvato;
- c) da 41 a 60 verrà riconosciuto un contributo pari al 90% delle attività da realizzare e del relativo piano di spesa approvato.

L'attribuzione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del 10° S.C. Servizi Sociali, avverrà successivamente all'approvazione con delibera di Giunta Comunale della graduatoria delle Associazioni beneficiarie e del relativo contributo spettante come risultante al termine della valutazione sopra descritta.

In caso di specifica richiesta, potrà essere erogata una prima tranche del contributo assegnato, pari al 30% dello stesso.

La Commissione di Valutazione, prima di procedere all'erogazione del saldo, valuta le singole voci di spesa ritenute ammissibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Regolamento e provvede ad approvare il rendiconto.

Il contributo non potrà superare il 90% delle spese sostenute.

Art. 10

Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute da far pervenire al 10° S.C. Servizi Sociali entro 30 giorni dal termine dell'attività, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente secondo le modalità di seguito dettagliate.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'attività svolta (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune). La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
3. delibera del Comitato Esecutivo che attesti l'assegnazione di eventuale borsa di studio;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione

dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 11

Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione della sede, delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico
- e) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle
- f) attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- g) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- h) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- i) spese per l'allestimento e decorazione della sede dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento dell'iniziativa;
- j) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- k) borse di studio;
- l) spese postali;
- m) oneri relativi ad attività di formazione;
- n) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- o) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di €500,00;
- p) spese per polizze assicurative;
- q) spese per servizi di pulizie;
- r) spese per le prestazioni dei tecnici e degli esperti con partita IVA;

Art. 12

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;

- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h) oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- i) oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- j) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- k) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;

Art. 13

Convenzioni

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune e Associazioni iscritte all'Albo.

La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.

La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento è soggetto alle norme del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. In ottemperanza altresì a quanto disposto dal vigente Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali il titolare del trattamento viene individuato nella figura del Comune di Anzio in persona del Sindaco o soggetto delegato.

Allo stesso competerà, anche in relazione alla particolare tipologia di informazioni personali trattate nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente regolamento l'adozione di tutte le misure tecnico organizzative idonee a garantire che il trattamento dei dati sia conforme al citato dettame regolamentare nonché di procedere all'individuazione e nomina, nella forme previste dalla

vigente regolamentazione europea, delle figure dallo stesso introdotte definendone ruoli, compiti e responsabilità.

Art. 16

Norme finali e transitorie

Per il primo anno di applicazione il termine della presentazione delle richieste di contributo viene fissato al 31 marzo 2019 considerando il tempo necessario alla divulgazione del presente Regolamento e ai fini dell'iscrizione al costituendo Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Nelle more dell'adozione dell'approvazione e relativa entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta, entro il 30 novembre 2018, si farà carico di individuare criteri/modalità per far fronte ad eventuali erogazioni di contributi per impegni assunti relativi all'anno 2018, fatta salva richiesta la presentazione di rendicontazione narrativa e contabile dell'anno in corso.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice civile nonché eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.

